Verbale di accordo

modificativo ed integrativo del "C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato in data 28 maggio 2014

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 17 del mese di febbraio in Roma, tra:

- la Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA – in persona del Presidente Nazionale Dott. Berlino Tazza qui rappresentato dal Segretario Generale Enrico Zucchi

e

- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri CONFSAL FISALS rappresentata dal Segretario Generale Filippo Palmeri;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi

si è stipulato il presente verbale di accordo modificativo ed integrativo del "C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato tra SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 28 maggio 2014.

Premesso che

 in data 28 maggio 2014 SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL, il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI"

considerato che

- è emersa, in fase di applicazione del CCNL di cui alle premesse, la necessità di integrare il testo contrattuale che le Parti intendono modificare tempestivamente e puntualmente.

tutto ciò premesso e considerato

con il presente "Verbale di accordo" le Parti concordano e stipulano quanto segue:

1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

A. Disciplina dell'apprendistato

Le Parti concordano di modificare il Titolo V "Mercato del Lavoro" – Capo I "Disciplina dell'apprendistato", del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

Dopo l'articolo 53 "Durata" è aggiunto il seguente articolo 53 bis "Trattamenti normativi": "Fatte salve diverse previsioni contrattuali, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati".

B. Monitoraggio

Le Parti concordano di modificare l'articolo 78 "Monitoraggio" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

"Al comma 1 dell'articolo 78 la parola RSU deve intendersi eliminata".

C. Riduzioni dell'orario

Le Parti concordano di modificare l'articolo 99 "Riduzioni o variazioni dell'orario" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

L'articolo 99 deve intendersi così sostituito:

- "(1) Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 95, viene concordata una riduzione dell'orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni, agenzie di viaggi e aziende di trasporto in ambito turistico pari a 104 ore.
- (2) Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece, pari a 108 ore.
- (3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54/1977.
- (4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
- (5) Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera m), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
- (6) I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.
- (7) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
- (8) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
- (9) Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi, retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, avverrà secondo quanto previsto nella Parte speciale del presente contratto."

D. Lavoro straordinario

Le Parti concordano di modificare l'articolo 100 "Lavoro straordinario" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

"Al comma 3 dell'articolo 100, il termine R.S.U. è eliminato e sostituito con R.S.A."

Dopo l'articolo 105 "Riposi compensativi e banca delle ore" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 è inserito il seguente:

Chiarimento a Verbale

L'istituto della "Banca delle ore" si applica solo con riferimento al lavoro straordinario, con l'ulteriore specificazione che la norma di cui all'art. 100, comma 3, trova applicazione soltanto in caso di accordo tra Azienda e lavoratore (sentita - ove presente - la R.S.A.), mentre la disciplina di cui all'art. 105 è di applicazione generale.

Pertanto, per tutti i lavoratori per i quali l'azienda abbia optato per l'attivazione dell'istituto della "Banca Ore", le ore di straordinario effettuate, non saranno retribuite con una maggiorazione ma attraverso l'utilizzo dei riposi compensativi.

L'art. 105, comma 3, prevede che "al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti", pertanto, si chiarisce che eventuali riposi non goduti entro l'anno devono intendersi cumulabili con quelli dell'anno successivo.

E. Indennità di contingenza

Le Parti concordano di modificare l'articolo 142 "Indennità di contingenza" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

All'articolo 142, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 2: "Per quanto riguarda specifiche normative di legge che fanno riferimento a determinati elementi della retribuzione (es. minimale INAIL dei rapporti di lavoro part time) qualora risulti necessario fare riferimento, in modo separato, agli elementi che costituiscono la paga base nazionale, si dovrà scorporare dalla "paga base nazionale" la voce indennità di contingenza utilizzando gli importi congelati di seguito indicati:

INDENNITA' DI CONTINGENZA				
Livelli	(*)	(**)	(***)	(****)
Α	542,70	541,61	542,19	542,38
В	537,59	536,61	537,12	537,27
10	536,71	535,73	536,24	536,39
2°	531,59	530,76	531,20	531,30
.3°	528,26	527,52	527,91	527,99
4°	524,94	524,29	524,64	524,69
5°	522,37	521,77	522,09	522,14
6° S	520,64	520,09	520,38	520,42
6°	520,51	519,96	520,25	520,30
7°	518,45	517,95	518,22	518,25

^(*) Tabella generale.

EN/

mup for

/

^(**) Aziende minori (Alberghi)

^(**) Aziende minori (Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta)

^(***) Aziende minori (Pubblici esercizi)

^(***) Aziende minori (Stabilimenti balneari)

^(****) Aziende minori (Imprese di viaggio e turismo)".

F. Scatti di anzianità

Le Parti concordano di modificare l'articolo 147 "Scatti di anzianità ed anzianità di servizio", del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

Il comma 2 dell'articolo 147 deve intendersi così sostituito: "(2) L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità matura a decorrere dalla data di assunzione".

L'articolo 147 è integrato con il seguente ultimo comma: "Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato saranno riconosciuti gli importi degli scatti di anzianità stabiliti per il livello di inquadramento di destinazione fin dal momento dell'instaurazione del rapporto."

G. Tredicesima mensilità

Dopo l'articolo 149 "Tredicesima mensilità" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 è inserito il seguente:

Chiarimento a Verbale

Si precisa che i periodi di congedo per maternità dal lavoro - assenza obbligatoria - sono computati per la determinazione della tredicesima mensilità nella misura del 20% ad integrazione di quanto già erogato dall'INPS.

H. Quattordicesima mensilità

Le Parti concordano di modificare il comma 8 dell'articolo 150 "Quattordicesima mensilità", del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

Il comma 8 dell'articolo 150 deve intendersi così sostituito: "Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposto alla lavoratrice solamente il venti per cento della quattordicesima mensilità".

Dopo l'articolo 150 "Quattordicesima mensilità" è inserito il seguente:

Chiarimento a Verbale

Si precisa che i periodi di congedo per maternità dal lavoro - assenza obbligatoria - sono computati per la determinazione della quattordicesima mensilità nella misura del 20% ad integrazione di quanto già erogato dall'INPS.

I. La conservazione del posto di lavoro ed il trattamento economico applicabile

Le Parti concordano di modificare il comma 9 dell'articolo 165 "La conservazione del posto di lavoro ed il trattamento economico applicabile", del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014 come segue:

Il comma 9 dell'articolo 165 deve intendersi così sostituito: "Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, all'indennità di cui al comma precedente integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'Inps non raggiunga un importo superiore".

J. Coordinamento

Le Parti concordano di attribuire all'EBITEN le funzioni di coordinamento con riguardo alle integrazioni/modifiche da apportare ai testi dei contratti collettivi già sottoscritti nonché con riguardo al deposito degli stessi presso gli Enti competenti.

K. Finanziamento dell'EBITEN

Le Parti concordano di abrogare il comma 6 dell'articolo 21 "Finanziamento" del "CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi" siglato in data 28 maggio 2014:

Il comma 6 così come riportato "Il venti per cento del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBITEN. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra gli EBITEN competenti per territorio." deve, pertanto, intendersi abrogato.

L. Rimando a norme di legge e contrattuali

Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle leggi vigenti e al "CCNL PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato tra SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 28 maggio 2014.

Nota a verbale

Le Parti concordano di pubblicare il testo integrale del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato in data 28 maggio 2014 corredato di tutte le integrazioni e modifiche apportate allo stesso dal presente "verbale" sui siti internet delle Parti Sociali sottoscriventi, dell'EBITEN e di tutti gli Enti competenti.

Letto, approvato e sottoscritto Roma, 17 febbraio 2015

SISTEMA COMMERÇIO, E IMPRESA

CONFSAL

FESICA CONFSAL

CONFSAL FISALS